Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° | Roma - Mercoledì, 30 maggio 1934 - Anno XII | Numero 127

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 maggio 1934, n. 821.

Disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in leggi con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in leggi con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 226, concernente la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei predetti Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1934, n. 295, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le disposizioni dei predetti decreti, ai fini dell'impiego del frumento raccolto negli ammassi collettivi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Fermi restando gli obblighi sanciti coi Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, 24 settembre 1931, n. 1265, e 28 settembre 1933, n. 1427, è obbligatorio, nei molini i quali a partire dal 2 luglio 1931 furono assoggettati alle disposizioni del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e in quelli di potenzialità nominale non inferiore a quintali 40 giornalieri che producono farine abburattate per farne commercio, esistenti nel territorio doganale del Regno, di impiegare, nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, determinate percentuali di grano nazionale, proveniente dagli ammassi collettivi, dei raccolti degli anni precedenti e dell'ultimo raccolto.

Art. 2.

Le percentuali di cui all'articolo precedente, che potranno essere diverse a seconda delle Provincie nelle quali sono situati i molini, saranno stabilite e potranno essere variate con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale ha altresì la facoltà di prescrivere che il grano proveniente dagli ammassi collettivi, da impiegare obbligatoriamente nella macinazione, sia stato prelevato dagli ammassi stessi posteriormente ad una data determinata.

Art. 3.

Nei molini di cui all'art. 1 non si può procedere alla macinazione del frumento non proveniente dagli ammassi collettivi, entro i limiti della differenza risultante dalla percentuale stabilita dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'articolo precedente, prima che sia stata effettuata la macinazione della quantità di frumento proveniente dagli ammassi collettivi, corrispondente, per l'intera quindicina, alla detta percentuale.

Art. 4.

Agli esercenti i molini di cui all'art. 1 è fatto obbligo di denunciare, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al prefetto della Provincia nella quale trovasi il molino, le quantità di frumento nazionale esistenti nei molini e magazzini dipendenti alla sera del 31 maggio 1934.

Gli esercenti stessi hanno altresì l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, a pagine numerate e vidimate dal Comando di compagnia della Regia guardia di finanza nella cui circoscrizione trovansi i molini, nel quale dovranno annotare giornalmente i quantitativi di frumento di produzione nazionale introdotti e quelli macinati, nonchè i quantitativi venduti o comunque trasferiti ad altri molini

o magazzini, indicando i dati relativi al frumento non proveniente dagli ammassi collettivi separatamente da quelli relativi al frumento proveniente da tali ammassi e distinguendo i quantitativi di quest'ultimo separatamente per annata di produzione.

Successivamente, essi debbono denunciare al prefetto della Provincia nella quale trovasi il molino, il 1° ed il 16 di ciascun mese, a partire dal 16 giugno 1934, il riassunto dei dati relativi al movimento del frumento nella quindicina precedente, distinti a norma del precedente comma, e trasmettere contemporaneamente copia di ogni denuncia quindicinale al Comando di compagnia della Regia guardia di finanza nella cui circoscrizione trovasi il molino.

Art. 5.

La provenienza del frumento da un ammasso collettivo e la data di prelevamento dall'ammasso stesso, debbono essere dimostrate mediante documenti rilasciati dall'ente ammassatore.

Art. 6.

Per la vigilanza e i controlli ai fini dell'osservanza del presente decreto valgono le norme contenute nei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto o a quelle che potranno essere emanate per l'esecuzione del decreto medesimo saranno puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, 24 settembre 1931, n. 1265, 28 settembre 1933, n. 1427, e 30 novembre 1933, n. 1754.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 120. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1934.
Determinazione delle percentuali di grano nazionale proveniente dagli ammassi collettivi da impiegare obbligatoriamente nella macinazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1934, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in leggi con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803; concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Decreta:

Art. 1.

A datare dall'11 giugno 1934, le percentuali di frumento nazionale proveniente dagli ammassi collettivi che, nei molini di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 21 maggio 1934, n. 821, debbono essere obbligatoriamente impiegate, in ciascuna quindicina, nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, sono stabilite:

a) per i molini situati nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, delle Venezie e dell'Emilia, nella misura del settanta per cento della quantità complessiva di grano nazionale macinato nella quindicina;

b) per i molini situati nella restante parte del territorio doganale del Regno, nella misura del quaranta per cento della quantità complessiva di frumento nazionale macinato nella quindicina.

Art. 2.

Il frumento, del quale dovranno essere obbligatoriamente impiegate, nella quindicina, le percentuali quantitative indicate nell'articolo precedente, dovrà essere stato prelevato dagli ammassi collettivi posteriormente al 31 maggio 1934 ed appartenere al raccolto dell'anno 1933 e tali circostanze dovranno risultare da documento rilasciato dall'ente ammassatore, firmato dal direttore dell'ente stesso e dal presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori, contenente l'indicazione della quantità del frumento prelevato, della data di uscita dell'ammasso e dello stabilimento molitorio cui il frumento stesso fu diretto, nonchè il riferimento alla fattura di vendita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6672)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1934.
Nomina di un ufficiale rogante per l'Ispettorato delle aziende patrimoniali dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta l'opportunità di nominare un ufficiale rogante per la stipulazione degli atti e delle convenzioni che interessano le Aziende patrimoniali dello Stato;

Decreta:

Il primo segretario amministrativo presso questo Ministero cav. dott. Terrana Rosario di Emanuele è nominato ufficiale rogante per l'Ispettorato delle aziende patrimoniali dello Stato e conseguentemente è autorizzato a ricevere tutti gli atti da stipularsi nell'interesse delle Aziende suddette.

Roma, addì 18 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6661)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1934.

Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Terralba (Cagliari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Terralba (Cagliari) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 19 aprile 1934, n. 17068, di S. E. il prefetto di Cagliari;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Terralba (Cagliari) è sciolto ed il sig. Enrichetto Pinna fu Antonio è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6658)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1934.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Rieti in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 116 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato col R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76;

Visto il prospetto compilato d'accordo tra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per il riparto della provincia di Rieti in cinque gruppi di Comuni, agli effetti delle verificazioni periodiche;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza ed al numero dei detti Comuni, nonchè allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto nei Comuni medesimi;

Decreta:

È approvata l'unita tabella indicante la ripartizione della provincia di Rieti in cinque gruppi di Comuni, e l'anno in cui, a cominciare dal 1935, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Tabella indicante la ripartizione della provincia di Rieti in cinque gruppi di Comuni, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione in ciascun gruppo.

GRUPPO 1° (Anno 1935).

1 Accumoli
2 Amatrice
3 Antrodoco
4 Borbona
5 Cittareale

GRUPPO 2° (Anno 1936).

1 Borgocollefegato
2 Castel Sant'Angelo
3 Cittaducale
4 Fiamignano
5 Pescorocchiano
6 Petrella Salto

GRUPPO 3° (Anno 1937).

1 Greccio
2 Labro
3 Leonessa
4 Morro Reatino
5 Poggio Bustone
6 Posta
7 Rieti
8 Rivodutri

GRUPPO 4° (Anno 1938).

1 Ascrea
2 Belmonte in Sabina
3 Casaprota
4 Castel di Tora
5 Collalto Sabino
6 Collegiove
7 Concerviano
8 Longone Sabino
9 Marcetelli
10 Monteleone Sabino
11 Montenero in Sabina
12 Monte San Giovanni in Sabina
13 Nespolo
14 Orvinio
15 Paganico
16 Petescia
17 Poggio Moiano
18 Poggio San Lorenzo
19 Pozzaglia Sabino
20 Rocca Sinibalda
21 Scandriglia
22 Torricella in Sabina
23 Varco Sabino

GRUPPO 5° (Anno 1939).

1 Aspra
2 Castelnuovo di Farfa
3 Collevecchio
4 Configni
5 Cottanello
6 Fara in Sabina
7 Forano
8 Frasso Sabino
9 Magliano Sabino
10 Mompeo
11 Montebuono
12 Montopoli in Sabina
13 Poggio Catino
14 Poggio Mirteto
15 Poggio Nativo
16 Salisano
17 Selci
18 Stimigliano
19 Tarano
20 Toffia
21 Torri in Sabina

Roma, 23 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6648)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1934.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca del comune di Azeglio sul lago omonimo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Vista l'istanza del comune di Azeglio, in data 4 novembre 1929, intesa ad ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca su una parte delle acque del lago di Azeglio o di Viverone;

Considerato che il Comune predetto non si trova in possesso di un precedente decreto prefettizio, emesso ai sensi del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, e che la domanda del

Comune è tardiva rispetto al termine perentorio stabilito dall'art. 27, 1° comma, del citato testo unico;

Visto l'ultimo comma dello stesso art. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato in data 3 aprile 1934;

Decreta:

La domanda del comune di Azeglio, di cui nelle premesse, è respinta.

La pesca nelle acque del lago di Viverone, su cui vanta il diritto esclusivo di pesca il comune di Azeglio, è libera a tutti, sotto l'osservanza delle leggi vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6660)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 maggio 1934.
Norme concernenti il trasporto degli animali con autoveicoli, agli effetti della profilassi zooiatrica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533, e le « Istruzioni » annesse a detto regolamento, approvate con R. decreto 20 giugno 1914, modificate dal decreto Ministeriale 21 aprile 1926;

Riconosciuta la necessità di disciplinare, agli effetti della profilassi zooiatrica, il trasporto degli animali sulle pubbliche strade a mezzo di autoveicoli;

Sentito il Ministro per le comunicazioni;

Ordina:

Art. 1.

Chiunque intenda esercitare il trasporto degli animali bovini, equini, ovini, caprini, suini e del pollame sulle pubbliche strade a mezzo di autoveicoli, deve farne domanda al prefetto della Provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, indicando:

a) le proprie generalità e domicilio;

b) la ubicazione della rimessa automobilistica;

c) il numero degli autoveicoli destinati al trasporto del bestiame e quello di matricola per ciascuno di essi.

Art. 2.

Gli autoveicoli destinati al trasporto del bestiame debbono possedere i seguenti requisiti:

1° avere il pavimento e le pareti, fino ad almeno 50 centimetri di altezza, completamente impermeabili per evitare il disperdimento di qualsiasi materiale;

2° avere le pareti munite, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una regolare ed efficiente aerazione all'interno.

Il pavimento, le pareti e la copertura, ove esista, dovranno prestarsi a facile pulizia, lavatura e disinfezione.

Art. 3.

L'autorizzazione prefettizia è subordinata al parere favorevole del veterinario provinciale, il quale deve accertare che:

a) gli autoveicoli posseggano i requisiti di cui al precedente articolo;

b) l'autorimessa sia dotata di adatti mezzi per la pulizia, la lavatura e la disinfezione degli autoveicoli.

L'onere relativo a tali accertamenti è a carico degli interessati.

Art. 4.

In ogni autorimessa deve essere tenuto al corrente un registro nel quale, per ciascun trasporto, debbono essere regolarmente annotate le seguenti indicazioni:

a) data in cui il trasporto è stato effettuato;

b) nome, cognome e domicilio del proprietario o dello speditore degli animali;

c) specie e numero degli animali trasportati;

d) luogo di destinazione.

Art. 5.

Gli autoveicoli adibiti al trasporto degli animali sopraindicati e del pollame, nonchè gli attrezzi, le gabbie, ecc., che siano stati usati per il trasporto medesimo, debbono essere puliti, lavati o disinfettati subito dopo eseguito lo scarico.

Se nel luogo dove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le operazioni sopra indicate, l'autoveicolo sarà condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra che risulti convenientemente attrezzata, dove le dette operazioni dovranno essere immediatamente eseguite.

Gli autoveicoli non disinfettati debbono portare all'esterno una targa ben visibile con la scritta « da disinfettare ».

Art. 6.

Agli autotrasporti di che trattasi si applicano le disposizioni degli articoli 3, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24 e 25 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

Nell'applicazione delle disposizioni di tali articoli i dirigenti delle aziende di autotrasporto del bestiame tengono il posto dei capistazione ferroviari.

Art. 7.

Ai contravventori delle norme stabilite dalla presente ordinanza si applicano le penalità di cui all'art. 79 del sopracitato regolamento d' polizia veterinaria.

Art. 8.

Il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli, i Prefetti del Regno ed il Commissario speciale per l'Agro Pontino in Littoria, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6659)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-26652.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Egidio Obersnel di Giovanni, nato a Trieste il 23 gennaio 1899 e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Oberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Egidio Obersnel è ridotto in « Oberti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2161)

N. 11419-25975.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Elia Petijevich fu Obren, nato a Trieste l'8 luglio 1876 e residente a Trieste, via G. Ciamician n. 161, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pittieri ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Elia Petijevich è ridotto in « Pittieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Gojak in Petijevich fu Giovanni, nata il 16 settembre 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2162)

N. 11419-25976.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Piria (Pirija) di Pietro, nato a Trieste il 4 gennaio 1904 e residente a Trieste, via G. Boccaccio n. 5-11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Piria (Pirija) è ridotto in « Pieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2163)

N. 11419-3892.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Cornelia Poian di Michele, nata a Romans d'Isonzo il 22 gennaio 1908 e residente a Trieste, via S. Cilino n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poiani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Cornelia Poian è ridotto in « Poiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2164)

N. 11419-3890.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Odile Poian di Michele, nata a Romans d'Isonzo il 1° marzo 1910 e residente a Trieste, via S. Cilino n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poiani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Odile Poian è ridotto in « Poiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2165)

N. 11419-2706.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Schuc Andrea di Andrea, nato a Trieste il 14 agosto 1902 e residente a Trieste, via della Fornace n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scucchi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Schuc Andrea è ridotto in « Scucchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carmela Smoglianovich in Schuc di Pietro, nata il 12 maggio 1900, moglie;
2. Andrea Antonio di Andrea, nato il 29 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2166)

N. 11419-1470.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Staudacher fu Carlo, nato a Trieste il 25 aprile 1896 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stadari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Staudacher è ridotto in « Stadari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Cescutti in Staudacher fu Guglielmo, nata il 28 gennaio 1895, moglie;
2. Eugenia di Eugenio, nata il 12 settembre 1920, figlia;
3. Silvana di Eugenio, nata il 14 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2167)

N. 11419-2254.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Tomec Elisa fu Andrea, nata a Serpenizza il 27 luglio 1885 e residente a Trieste, via XXX Ottobre n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomei »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Tomec Elisa è ridotto in « Tomei ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2168)

N. 11419-5448.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aristodemo Verbitz fu Augusto, nato a Trieste il 24 maggio 1891 e residente a Trieste, via Solitario n. 16-4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zerbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aristodemo Verbitz è ridotto in « Verbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2169)

N. 11419-5447.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Erisilia Armellini fu Antonio ved. Verbitz, nata a Trieste il 15 marzo 1863 e residente a Trieste, via Solitario n. 16-9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e percisamente in « Verbi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Ersilia Armellini ved. Verbitz è ridotto in « Verbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 21 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2170)

N. 11419-2147.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Misic di Margherita, nato a Trieste addì 12 marzo 1884 e residente a Trieste, via Udine n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Missori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Misic è ridotto in « Missori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2187)

N. 11419-2148.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Missic fu Margherita, nato a Trieste addì 14 settembre 1882 e residente a Trieste, via Udine n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Missori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Missic è ridotto in « Missori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Missic nata Matiasich fu Giuseppe, nata il 4 novembre 1883, moglie;
2. Bruno di Antonio, nato il 15 settembre 1910, figlio;
3. Guido di Antonio, nato il 1° marzo 1912, figlio;
4. Aldo di Antonio, nato il 16 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2188)

N. 11419-2937-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Cristiano di Cristiano, nato a Trieste il 31 marzo 1882 e residente a Trieste, S. Croce, 273, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Amalia Kosuta n. Kosuta di Francesco, nata il 30 novembre 1891, moglie;
2. Cristiano di Cristiano, nato il 22 settembre 1914, figlio;
3. Mario di Cristiano, nato l'11 agosto 1919, figlio;
4. Carlo di Cristiano, nato il 19 ottobre 1921, figlio;
5. Stefania di Cristiano, nata il 17 dicembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3240)

N. 11419-2938-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Cristiano fu Cristiano, nato a Trieste il 18 gennaio 1903 e residente a Trieste, S. Croce 331, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Celestina Kosuta n. Kosuta di Antonio, nata il 28 febbraio 1907, moglie;
2. Felicita di Cristiano, nata il 12 marzo 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3241)

N. 11419-2939-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Carlo di Martino, nato a Trieste il 25 aprile 1876 e residente a Trieste, S. Croce, 198, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giustina Sirk di Luca, nata il 13 ottobre 1878, moglie;
2. Angelo di Carlo, nato il 27 luglio 1900, figlio;
3. Edmondo di Carlo, nato il 4 gennaio 1910, figlio;
4. Zora di Carlo, nata il 18 maggio 1914, figlia;
5. Vladimiro di Carlo, nato il 2 marzo 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3242)

N. 11419-2940-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Carlo di Giuseppe, nato a Trieste il 17 luglio 1885 e residente a Trieste, S. Croce, 296, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Carlo di Carlo, nato il 30 maggio 1911, figlio;
2. Rosa di Carlo, nata l'8 ottobre 1913, figlia;
3. Edoardo di Carlo, nato il 20 giugno 1915, figlio;
4. Andrea (Zmagomir) di Carlo, nato il 10 novembre 1919, figlio;
5. Mario di Carlo, nato il 3 febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3243)

N. 11419-2941-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Kosuta Bruna fu Amelia, nata a Trieste il 9 ottobre 1904 e residente a Trieste, via Conti n. 20, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3244)

N. 11419-2942-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Stanislao fu Rodolfo, nato a Trieste il 5 aprile 1911 e residente a Trieste, Roiano, 451, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Zora fu Rodolfo, nata il 22 ottobre 1912, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3245)

N. 11419-2943-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Feriancich Giovanna fu Francesco, nata a Slappe Zorzi il 2 novembre 1867 e residente a Trieste, via Fonderia, 10, è restituito nella forma italiana di « Feriani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ferruccio di Giovanna, nato l'11 agosto 1904 figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3246)

N. 11419-2944-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michelus Giulio di Valentino, nato a Gorizia il 20 settembre 1892 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 14, è restituito nella forma italiana di « Micheluzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martina Blasl fu Antonia, nata il 26 gennaio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3247)

N. 11419-2945-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Michelus Emma di Valentino, nata a Gorizia il 6 gennaio 1890 e residente a Trieste, via Commerciale, 28, è restituito nella forma italiana di « Micheluzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3248)

N. 11419-2946-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michelus Miradio fu Giacomo, nato a Trieste l'11 maggio 1888 e residente a Trieste, via Vidali, 6, è restituito nella forma italiana di « Micheluzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Vittoria Piccini fu Giuseppe, nata il 4 settembre 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3249)

N. 11419-2947-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Mikeluz Lidia fu Pietro, nata a Trieste il 17 maggio 1907 e residente a Trieste, via Università, n. 14, è restituito nella forma italiana di « Micheluzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3250)

N. 11419-2948-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michelus Guido fu Raimondo, nato a Trieste il 1° febbraio 1879 e residente a Trieste, via Giulia n. 3, è restituito nella forma italiana di « Micheluzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti sui famigliari:

1. Pia Demetrio di Marco, nata il 4 maggio 1890, moglie;
2. Luisa di Guido, nata il 3 maggio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3251)

N. 11419-2949-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michelus Augusto fu Giacomo, nato a Trieste il 31 ottobre 1889 e residente a Trieste, via Vidali n. 6, è restituito nella forma italiana di « Micheluzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Zatti di Ferdinando, nata il 25 marzo 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3252)

N. 11419-131 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfonso Macorin fu Giacomo, nato a Ronchi dei Legionari il 19 dicembre 1894 e residente a Cave di Selz, è restituito nella forma italiana di « Macorini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Macorin n. Miniussi fu Costantino, nata il 16 dicembre 1892, moglie;
2. Onelia di Alfonso, nata il 28 agosto 1924, figlia;
3. Adelma di Alfonso, nata il 17 giugno 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3255)

N. 11419-2950-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michelus Antonio fu Giuseppe, nato a Gorizia il 19 febbraio 1853 e residente a Trieste, piazza Barbacan n. 3, è restituito nella forma italiana di « Micheluzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 19 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3253)

N. 11419-130 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori della nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Teresa Benigni di Lodovico vedova Macorig, nata a S. Croce di Gorizia il 26 ottobre 1853 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Macorini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3254)

N. 11419-132 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Macorin fu Giacomo, nato a Cave di Selz il 15 giugno 1890 e residente a Cave di Selz, è restituito nella forma italiana di « Macorini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia Macorin n. Boscarol fu Antonio, nata il 18 agosto 1894, moglie;
2. Bruna di Antonio, nata l'8 febbraio 1919, figlia;
3. Odilia di Antonio, nata il 17 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3256)

N. 11419-133 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Visintin di Giuseppe ved. Macorin, nata a Ronchi dei Legionari il 6 aprile 1855 e residente a Cave di Selz, è restituito nella forma italiana di « Macorini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Giacomo, nato il 1° aprile 1897, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3257)

N. 11419-2951-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Francesco di Giovanni, nato a Pisino il 12 agosto 1877 e residente a Trieste, in via Giulia, n. 22, è restituito nella forma italiana di « Clari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giacomo Marcello di Francesco, nato il 13 marzo 1897, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3214)

N. 11419-2955-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Kosuta ved. Teresa fu Biagio, nata Lukmann, nata a Nabresina l'8 novembre 1875, e residente a Trieste, S. Croce, 101, è restituito nella forma italiana di « Cossutta »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giusta fu Giovanni, nata il 2 novembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3217)

N. 11419-2954-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Giovanni di Andrea, nato a Trieste il 19 maggio 1897, e residente a Trieste, S. Croce, 206, è restituito nella forma italiana di « Cossutta »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Tenze di Giacomo, nata il 9 febbraio 1902, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 1° febbraio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3218)

N. 11419-2952-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Giovanni di Cristiano, nato a Trieste il 14 maggio 1886 e residente a Trieste, S. Croce, 202, è restituito nella forma italiana di « Cossutta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Svab di Giovanni, nata il 15 luglio 1891, seconda moglie;
2. Cristina di Giovanni, nata il 25 luglio 1912, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 23 maggio 1922, figlio;
4. Francesco di Giovanni, nato il 15 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3215)

N. 11419-2956-29 V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kosuta Giuseppe fu Cristiano, nato a Trieste il 27 febbraio 1891, e residente a Trieste, S. Croce, 332, è restituito nella forma italiana di « Cossutta »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Sedmak di Michele, nata il 9 novembre 1894, moglie;
2. Daniela di Giuseppe, nata l'11 febbraio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3219)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato alla Camera dei deputati, il 25 maggio 1934, i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

1. R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico;

2. R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio;

3. R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra;

4. R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali.

(6673)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati il 25 maggio 1934 il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 785, che approva una convenzione con la Società anonima Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 24 maggio 1934-XII.

(6674)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 25 maggio 1934-XII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 19 aprile 1934, n. 786, concernente i nuovi impianti radiofonici per il servizio di propaganda nazionale con i Paesi lontani.

(6677)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno in data 25 maggio 1934-XII un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, relativo all'approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare.

(6675)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 1934-XII, i seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica;

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'art. 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

(6676)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 27 maggio 1934, ha presentato alla Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1934, n. 123, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra.

(6679)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 116.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 maggio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.75
Inghilterra (Sterlina)	59.84
Francia (Franco)	77.40
Svizzera (Franco)	382.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.79
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.68
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.627
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.01
Olanda (Fiorino)	7.98
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.09
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	84.50
Id. 3,50 % (1902)	83.075
Id. 3 % lordo	62.45
Prestito Redimibile 3,50 %	83.475
Buoni novennali Scadenza 1934	101.20
Id. Id. Id 1940	106.125
Id. Id. Id 1941	106.60
Id Id. id 1943	100.875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.675

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 10 maggio 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Enrich Windels, console generale di Germania a Milano.

(6665)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della superficie del Consorzio per il riattamento e manutenzione della strada interpoderale del Poggiarino in provincia di Livorno.

Con R. decreto 12 aprile 1934, registrato dalla Corte dei conti il 16 maggio succ., al registro 10, foglio 293, la superficie del Consorzio per il riattamento e la manutenzione della strada interpoderale del Poggiarino in comune di Rosignano Marittimo (Livorno), è stata determinata in ettari 250.66.77.

(6666)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale del Fornello in provincia di Arezzo.

Con R. decreto 12 aprile 1934, n. 1020, registrato dalla Corte dei conti il 16 maggio successivo, al registro 10, foglio 294, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale del Fornello, in comune di Montemignaio (Arezzo).

(6667)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per l'arruolamento di n. 85 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 1.

È aperto un arruolamento per n. 85 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento i cittadini, che oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) non oltrepassino gli anni 25 alla data di inizio del corso, abbiano compiuti alla stessa data gli anni 19, o li compiano entro l'anno XIII. Non siano alla stessa data in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica, nè iscritti nella leva di mare dell'anno in corso;

b) posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'art. 4 del presente bando;

c) risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;

d) siano iscritti al P.N.F. od ai Fasci giovanili di combattimento;

e) contraggano, all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni 3.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non oltre il 31 luglio c. a., la domanda di ammissione all'arruolamento in carta bollata da L. 5 (anche in caso di povertà dei concorrente) indirizzandola al « Comando 1ª Legione portuaria - Centro di reclutamento - Genova ».

Gli aspiranti iscritti alla M.V.S.N. dovranno trasmettere la domanda, corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la legione di appartenenza.

Nella domanda dovrà essere indicato, in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (comune, provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, deve d'urgenza notificare l'avvenuto cambiamento al Comando della 1ª Legione portuaria.

Art. 4.

Documenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal capo del Comune in cui il giovane è domiciliato ovvero dai capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, e vidimata per conferma dal prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante l'iscrizione al P.N.F. od ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante;

f) certificato di stato libero, ovvero atto di notorietà rilasciato dal capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole;

g) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale risulti anche che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia guardia di finanza, la M.V.S.N. o la Regia aeronautica, per espulsione, per negata rafferma o per riforma.

I candidati che hanno superati gli anni 21 e che non hanno prestato servizio militare, dovranno presentare il certificato dell'esito di leva;

h) dichiarazione di accettazione della ferma di anni 3 con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola allievi della Milizia portuaria;

i) certificato medico rilasciato da un sanitario del Comune di residenza e vidimato dal capo del Comune che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,70;

l) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

m) una fotografia formato 6×9 firmata e debitamente legalizzata;

n) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni).

Tutti i documenti indicati nel presente art. 4 devono essere in carta legale e muniti delle prescritte legalizzazioni.

Possono essere presentati in carta semplice (sempre ad eccezione della domanda), soltanto in caso di povertà dell'aspirante, provata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, e neppure quelle domande che non fosse stato possibile completare delle prescritte informazioni, o che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda, il Comando gruppo legioni Milizia portuaria, si riserva di escludere dal concorso con giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunziare al concorso dovranno far pervenire alla 1ª Legione portuaria regolare istanza di rinuncia, da compilarsi in carta da bollo da L. 5, debitamente firmata ed autenticata dal capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6.

Visita medica.

Gli aspiranti ammessi al concorso, saranno chiamati a presentarsi alla 1ª Legione portuaria (Centro di reclutamento - Genova) per essere sottoposti a visita medica.

Il giudizio della commissione delegata a presiedere alla visita medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono avere per il particolare servizio portuario, è definitivo ed insindacabile.

L'inizio delle chiamate a visita medica avverrà a partire dal dal 1° novembre 1934-XIII.

La chiamata sarà effettuata dalla 1ª Legione portuaria a mezzo di lettera cui sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in III classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tranviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicino alla loro residenza alla sede della 1ª Legione portuaria.

Le spese di viaggio sono a carico degli aspiranti allievi militi.

Art. 7.

Ammissione all'arruolamento - Titoli preferenziali.

Apposita commissione, esaminati i risultati della visita medica formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria. I primi 85 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

a) i più robusti, i più alti, e gli aspiranti di migliore prestanza militare;

b) quelli in possesso di maggior titolo di studio;

c) i provenienti dalla M.V.S.N.;

d) gli insigniti di medaglia al valore;

e) gli orfani di guerra ed i figli di mutilati di guerra o per causa fascista;

f) i più giovani di età.

I vincitori del concorso verranno invitati a presentarsi alla Scuola il mattino del 1° novembre c. a. alle ore 9. A tale scopo il Centro di reclutamento invierà loro apposita lettera contenente il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare di terza classe.

Le spese di viaggio dal Comune di residenza alla sede della scuola verranno rimborsate e verrà inoltre corrisposta una indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio.

Detti rimborsi ed indennità verranno corrisposti a presentazione del certificato di viaggio munito del visto partire dal Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese.

Coloro che non si presenteranno il giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento.

Art. 8.

Corsi.

Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 1° novembre 1934-XIII.

Gli allievi militi portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: Italiano - Aritmetica - Nozioni di storia e geografia - Nozioni Codice marina mercantile - Codice penale e di procedura penale e leggi di P. S. - Istruzione militare teorico-pratica.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e nell'attitudine al servizio portuario e gli otto decimi nella condotta, conseguiranno la nomina definitiva a milite portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9.

Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.

Il servizio prestato nella Milizia portuaria è computato agli effetti degli obblighi di leva, tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva, qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia portuaria.

Art. 10.

Trattamento economico degli allievi.

Agli allievi spetta la paga giornaliera netta di L. 9,25. Le spese di vitto, biancheria, barbieria, riparazioni calzature e bucato sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga mensile.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione vestiario sono a carico dei singoli.

Art. 11.

Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia portuaria. Premi di rafferma - Assicurazione

Ai militi portuari effettivi sono corrisposti i seguenti assegni giornalieri salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561:

paga giornaliera ed aumento del 10 per cento . .	L.	9,80
indennità Milizia portuaria	»	3,50
indennità caro viveri	»	0,40

I militi che si raffermano hanno diritto:

al termine della 1ª rafferma (anni 6) a	L.	3000
al termine della 2ª rafferma (anni 9) a	»	2000
al termine della 3ª rafferma (anni 12) a	»	1000

salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge suindicati.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100, a spese della Amministrazione.

Tutto il personale appartenente alla Milizia portuaria è assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni in base ad apposita convenzione che prevede il pagamento di congrui capitali all'atto della cessazione dal servizio e in caso di premorienza.

I sottufficiali che si trovano in servizio ed abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nella Milizia portuaria, potranno concorrere ai posti che si rendessero vacanti nella carriera d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato, nella misura stabilita dalle particolari disposizioni vigenti in materia per ogni singola Amministrazione.

Roma, addì 1° giugno 1934 - Anno XII

Il luogotenente generale comandante:
VITTORIO RAFFALDI.

(6654)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.